

REGOLAMENTO (CEE) N. 2326/90 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 1990****relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno
di 40 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 ⁽⁴⁾ i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 40 000 t di granturco detenute dall'organismo di intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di

granturco da esso detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 14 agosto 1990.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 settembre 1990.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento tedesco:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung,
Balm
Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main
(telex: 4-11475, 4-16044).

Articolo 3

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.